

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 aprile 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Atto n. 83.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, ricorda che nella scorsa

seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere, che non è stata messa in votazione in attesa dei rilievi sui profili finanziari della Commissione Bilancio e di acquisire le valutazioni del Governo in merito alla proposta.

Per quanto attiene ai rilievi della Commissione Bilancio, comunica che questi sono stati espressi il 14 aprile scorso. In particolare, si chiede alle Commissioni II e IX di valutare l'opportunità, al fine di garantire la piena attuazione delle attività previste dallo schema di decreto legislativo, di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'assegnazione all'Autorità di ulteriori unità di personale da reperire nell'ambito dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Fa presente che tale rilievo sostanzialmente corrisponde a quanto richiesto in una condizione della proposta di parere dei Relatori.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ribadisce le criticità presenti a suo avviso nel provvedimento, già espresse nel corso del dibattito. In particolare evidenzia che l'articolo 3, comma 7 prevede che i proventi delle sanzioni siano destinati al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori, senza tuttavia esplicitare di che tipo di progetti si tratti. Al riguardo riterrebbe opportuno che tali progetti venissero trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini di una loro valutazione. Quanto alla previsione di un incremento di dieci unità della pianta organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, osserva che analogo aumento è stato previsto dal parere delle Commissioni riunite sullo schema di decreto legislativo esaminato di recente dalle Commissioni in ordine alle sanzioni da applicarsi per la violazione dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Giudica, quindi, opportuna un'ulteriore riflessione, al fine di evitare, anche in vista di analoghi schemi di decreto che riguardino altre modalità di trasporto, che venga eccessivamente incrementato l'organico dell'Autorità. Riguardo alle osservazioni contenute nel parere, che a suo avviso, ad eccezione dell'ultima, sarebbe opportuno trasformare in condizioni, ritiene necessario che venga introdotto un termine, che potrebbe essere il 31 dicembre 2015, in riferimento all'individuazione da parte di regione e province autonome delle stazioni dei propri territori in cui è fornita assistenza ai disabili. Sarebbe a suo giudizio altresì necessario limitare la deroga, prevista dal testo in esame per cinque anni, relativamente agli obblighi di formazione del personale in materia di disabilità. In relazione all'ultima osservazione contenuta nel parere dei relatori, osserva che a suo avviso le sanzioni previste nel decreto appaiono troppo esigue e invita il Governo a valutarne un aumento. Preannuncia, in caso non venissero accolte le richieste testé formulate, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore per la II Commissione*, per quanto concerne le parti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, ritiene che l'impianto sanzionatorio, con riferimento ai profili evidenziati dalla collega Spessotto, sia adeguato.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, ricorda come nella proposta di parere dei relatori sia evidenziata, nell'osservazione *sub* lettera c), l'opportunità di incrementare, anche in misura significativa, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di regolamento, al fine di potenziarne l'efficacia dissuasiva, con particolare riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 17.

Arianna SPESSOTTO (M5S) invita i relatori a modificare la proposta di parere prevedendo che dieci unità siano il numero massimo di unità di personale da destinare all'Autorità.

Michele MOGNATO (PD), con riferimento ai rilievi avanzati dalla collega Spessotto, in primo luogo sottolinea che, quanto alle dieci unità previste per incrementare la pianta organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, non si tratta di nuove assunzioni ma di personale già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche che viene assegnato all'Autorità, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene pertanto opportuna la condizione inserita nella proposta di parere, al fine di porre in grado l'Autorità di svolgere in modo adeguato i compiti ad essa affidati dalla legge. Relativamente alle altre considerazioni fatte dalla collega Spessotto, condivide l'opportunità che il Parlamento sia informato in merito ai progetti a vantaggio dei consumatori che sono finanziati con i proventi delle sanzioni. Ritiene peraltro che la questione possa essere affrontata più appropriatamente in altra sede. Sottolinea infine che le altre questioni sollevate, concernenti in particolare il termine per

l'individuazione delle stazioni autobus in cui è fornita assistenza ai disabili e la riduzione della durata della deroga in relazione agli obblighi di formazione del personale in materia di disabilità sono presenti nella proposta di parere presentata dai relatori come osservazioni. In conclusione ribadisce la richiesta di porre

in votazione la proposta di parere già presentata, anche a nome della collega Amoddio, nella precedente seduta.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (Atto n. 83).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (atto n. 83);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni della normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, analogamente a quanto è già stato fatto con lo schema di decreto legislativo di cui all'Atto n. 75, riguardo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e a quanto dovrà essere fatto riguardo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

occorre preliminarmente ribadire l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75, di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria da adottare nell'ordinamento nazionale per le violazioni dei diritti dei passeggeri relativamente alle diverse modalità di trasporto; a tal fine risulterebbe opportuno raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo, concernente tutte le modalità di trasporto, compreso il trasporto aereo, che potrebbe avere una parte generale

comune e fattispecie sanzionatorie diversificate con riferimento alle singole modalità;

per quanto riguarda in modo specifico lo schema di decreto in esame, l'adozione è resa urgente dal fatto che la Commissione europea, anche in questo caso, come per il trasporto ferroviario e per quello marittimo, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione stessa delle misure sanzionatorie adottate in relazione al regolamento (UE) n. 181/2011; la procedura di infrazione si trova attualmente allo stadio di messa in mora; una ulteriore procedura di infrazione è stata altresì avviata a carico dell'Italia con riferimento al regolamento (CE) n. 261/2004, che, per quanto concerne il trasporto aereo, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

lo schema di decreto in esame individua l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento nell'Autorità di regolazione dei trasporti; tale individuazione appare appropriata in considerazione delle competenze che in via generale sono attribuite all'Autorità stessa in materia di tutela dei diritti degli utenti dei trasporti;

al fine di semplificare e rendere più efficace lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Autorità per quanto concerne

l'esame, l'istruttoria e la valutazione dei reclami degli utenti, appare opportuno avvalersi della facoltà, espressamente prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, ai sensi del quale « gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo », per cui l'organismo nazionale responsabile si configura come organo di secondo grado per i reclami non risolti direttamente dal vettore;

occorre pertanto, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, fare riferimento al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 28 del regolamento, anziché al primo comma;

sempre a fini di semplificazione e di maggiore efficacia delle attività affidate all'Autorità, appare altresì opportuno demandare a provvedimenti dell'Autorità stessa la definizione della disciplina attuativa concernente modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;

con riferimento al comma 7 dell'articolo 3 dello schema in esame, appare opportuno specificare che i proventi delle sanzioni siano destinati al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità; a tale fondo, infatti, affluisce, in generale, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *l*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in considerazione del complesso delle attività concernenti l'attuazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni relative ai diritti dei passeggeri nelle diverse modalità di trasporto, emerge infine l'esigenza di dotare l'Autorità di risorse umane adeguate in rapporto ai compiti ad essa attribuiti;

nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'atto n. 75 è stato richiesto di incrementare la dotazione dell'Autorità di dieci unità, modificando in questo senso il testo trasmesso dal Governo, nel quale si prospettava un aumento di almeno dieci unità della dotazione di personale del competente ufficio della direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

appare opportuno inserire una analoga previsione nello schema di decreto legislativo in esame, prevedendo un aumento di ulteriori dieci unità della pianta organica dell'Autorità, fissata in ottanta unità ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in aggiunta alle unità già indicate nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75;

in ogni caso, come espressamente precisato nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75, il personale in aumento dovrebbe essere reperito nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*);

occorre evidenziare che tale previsione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto in una prima fase, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il personale in questione sarebbe comandato dall'amministrazione di provenienza, mantenendo il trattamento economico già in godimento a carico di quest'ultima, e, a regime, la relativa spesa sarebbe finanziata a valere sul contributo stabilito dall'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo

28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento»;

2) all'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.»;

3) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «devono essere presentati all'Autorità» con le seguenti: «sono istruiti e valutati dall'Autorità con le modalità di cui al comma 1, lettera b)»;

4) all'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.»;

5) all'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «sono destinati all'Autorità» con le seguenti: «sono destinati al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

6) all'articolo 4, sostituire i commi da 2 a 9 con il seguente: «2. L'Organismo responsabile, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.»;

7) all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «inefficaci» con la seguente: «nulle»;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di fissare un termine entro il quale le regioni e le province autonome devono individuare le stazioni site nel proprio territorio nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della successiva designazione e informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 181/2011;

b) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, valuti il Governo la praticabilità di prevedere un termine più ravvicinato rispetto al 28 febbraio 2018 per l'applicazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 181/2011 riguardo alla formazione in materia di disabilità del personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori;

c) valuti il Governo l'opportunità di incrementare, anche in misura significativa, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di regolamento in esame, al fine di potenziarne l'efficacia dissuasiva, con particolare riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 17.